



# ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

Id.: IGESAN/PS-14/X (115)  
(da citare nella risposta)

Allegati: 1  
Annessi:



PdC: Ten. Col. MARCHI - Tel. 5.9040

OGGETTO: Licenza di porto d'armi. Certificati rilasciati dai medici militari.

## A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~  
Rif.: f.n. M DE24363/0060098 in data 17 luglio 2014.  
~~~~~

1. In relazione all'argomento in oggetto, si rappresenta che questo Ispettorato Generale, in esito al Decreto con il quale il TAR del Lazio, in data 16 aprile u.s., ha dichiarato perentiva l'ordinanza 1217/98 del TAR Veneto, sospensiva dell'art. 3 del DM Sanità 28 aprile 1998 vigente in materia, ed al fine di fornire riscontro ad una specifica richiesta di chiarimenti del Comando di Sanità e Veterinaria dell'Esercito, pervenuta con lettera in riferimento, ha provveduto ad interessare, per un competente parere di merito, l'Ufficio Generale Affari Giuridici (UGAG) dello Stato Maggiore della Difesa.
2. Alla luce di quanto espresso dal citato UGAG, si evidenzia che:
  - il rilascio di certificazione di idoneità alla licenza di porto d'armi è attualmente disciplinato dalla Legge 6 marzo 1987 n. 89 e dal discendente DM Sanità 1998 il quale prevede all'art. 3 che *"l'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato"*;
  - tale attività certificativa è vietata dall'ordinamento se svolta privatamente e, pertanto, non può essere autorizzata dall'A.D., secondo quanto disposto dall'art. 209 comma 4 del Codice dell'Ordinamento Militare.

L'ISPETTORE GENERALE  
(Ten. Gen. Federico MARMO)